

INFO RMC 24/06/2023

Oggetto: Decreto Legge 22 giugno 2023, n. 75 “Disposizioni urgenti in materia di sport”. Elenco beneficiari del 5 per mille per l’anno 2022

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ([GU Serie Generale n.144 del 22-06-2023](#)) il **Decreto Legge 22 giugno 2023, n. 75** recante “*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della pubblica amministrazione, di sport e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025*”. Tra le disposizioni approvate si segnalano alcune di interesse per il mondo sportivo.

✓ **Credito d'imposta a sostegno dell'associazionismo sportivo**

Il Governo ha previsto che i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, possono usufruire di **un contributo sotto forma di credito d'imposta pari al 50%** anche per gli investimenti effettuati dal 1° giugno al 30 settembre 2023 nei confronti di leghe, società sportive professionistiche nonché società ed associazioni sportive dilettantistiche, iscritte al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (c.d. “RAS”), con ricavi relativi al periodo d'imposta 2022, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro e che svolgono attività sportiva giovanile.

Si segnala dunque che il contributo – diversamente dalla disciplina previgente – viene esteso anche agli enti sportivi dilettantistici che praticano discipline sportive non ricomprese nei programmi dei Giochi olimpici.

L'investimento in campagne pubblicitarie, relativamente al secondo semestre dell'anno 2023, dovrà comunque essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro.

Per le società e associazioni sportive costituite a partire dall'anno 2022 – per espressa previsione di legge – si ritiene rilevante esclusivamente la soglia dell'investimento complessivo minimo non inferiore a 10.000 euro e non anche la soglia relativa ai ricavi delle medesime società e associazioni.

✓ **Reintroduzione vincolo sportivo**

Il Governo ha previsto che a decorrere dal 1° luglio p.v. la disciplina sull'abolizione del vincolo sportivo, introdotta con la Riforma dello Sport (art. 31, co. 1, D.lgs. 36/2021), non si applica agli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche, per i quali le FSN e DSA possono prevedere un **tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni**.

I regolamenti federali dovranno prevedere le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti, determinando gli eventuali premi di formazione tecnica sulla base dei criteri stabiliti dal D.lgs. n. 36/2021.

✓ **Disposizioni per lo svolgimento dei processi sportivi**

Viene previsto che nei giudizi dinanzi alla Giustizia Sportiva aventi ad oggetto **l'impugnazione di sanzioni comportanti penalizzazioni** che hanno l'effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a squadre, quale definitasi sulla base dei risultati dei singoli incontri, **le penalità sono applicabili solo una volta esauriti i gradi della Giustizia Sportiva** e comunque prima della scadenza del termine per l'iscrizione al campionato successivo a quello sulla cui classifica va a incidere la penalizzazione, nel rispetto dei principi dell'equa competizione, della tempestività delle decisioni e del giusto processo.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in commento, il CONI è tenuto, con proprio provvedimento, a definire i principi e le norme che assicurano l'attuazione della previsione legislativa ed entro i successivi 40 giorni, le FSN e DSA adeguano i propri statuti e regolamenti ai predetti principi e norme.

In difetto il CONI, previa diffida, nominerà un commissario *ad acta* e ne riferirà all'Autorità vigilante. Il commissario vi provvede entro 60 giorni dalla nomina.

Viene tuttavia precisato che tale disciplina non si applica alle sanzioni inflitte per i procedimenti che derivano dal mancato pagamento degli emolumenti, delle imposte e contributi riferiti ai rapporti di lavoro.

*

Si ricorda che il Decreto Legge in commento dovrà essere convertito in Legge dal Parlamento pena la perdita di efficacia. Si darà conto con successive note informative dello Studio dell'*iter* parlamentare e delle eventuali modifiche apportate in sede di conversione.

Si segnala che è stato pubblicato dall'Agenzia delle Entrate [l'elenco dei beneficiari](#) ammessi al contributo del 5 per mille per l'anno finanziario 2022.

Cordiali saluti

Avv. Ernesto Russo